

## **Principi e criteri generali per la selezione delle indagini e dei dati di cui dell'art. 3, comma 74 della Legge Finanziaria 2008**

### *Premessa*

Nella Legge Finanziaria 2008, all'art. 3, comma 74, è inserita la modifica dell'articolo 7 del D.lgs 322/89 relativo all'obbligo di fornire i dati statistici, il cui testo così recita:

*“E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell'Istat, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia dei dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.”*

La selezione annuale delle rilevazioni relativamente alle quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta ai sensi del primo comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 sarà condotta tra quelle assoggettate a tale obbligo in quanto contenute nel PSN e, per i soggetti privati, nell'apposito elenco approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, fatto salvo quanto disposto dall'art. 44 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La selezione è opportuno che garantisca un coinvolgimento equilibrato dei diversi soggetti del SISTAN titolari delle rilevazioni.

### **Principi generali**

Le raccomandazioni europee e internazionali specificano che le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a fornire dati su richiesta delle autorità statistiche. L'obbligo di risposta ha l'obiettivo soprattutto di “certificare” la serietà e l'ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l'importanza della rilevazione statistica che si sta effettuando e, quindi, di favorire l'ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche, che a tal fine sollecitano il rispondente a fornire la risposta. Si tratta di una sorta di “*mandato per la rilevazione dei dati*” (principio numero 2 del Codice delle statistiche europee), cioè di una leva da usare per facilitare l'attività della statistica ufficiale.

In caso di rifiuto di risposta può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti al fine certificare l'importanza della rilevazione e di avere un "effetto educativo" per coloro che si rifiutano di rispondere.

Come risulta dal suddetto codice e dai vari documenti internazionali sulla Statistica ufficiale, non si tratta di un principio o di uno strumento delle procedure statistiche e non serve per recuperare le mancate risposte e migliorare la qualità delle informazioni statistiche da produrre.

Questi principi di carattere generale devono essere tenuti presenti per definire i principi in base ai quali selezionare le indagini da sottoporre ad obbligo di risposta e per la eventuale applicazione delle sanzioni ai non rispondenti.

I principi in base ai quali operare possono essere i seguenti:

1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente applicazione delle sanzioni è volta a sostenere la necessaria partecipazione e collaborazione dei rispondenti alle indagini previste dal PSN, tenendo conto soprattutto del rispetto degli standard programmati di qualità delle stime prodotte.
2. Tutte le rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta possono essere proposte per l'accertamento delle violazioni soggette a sanzione
3. La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all'accertamento deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente titolare della rilevazione.
4. La selezione annuale delle indagini è effettuata sulla base di una serie di criteri inclusivi, definiti in termini di: a) tipologie di indagine, b) caratteristiche delle unità statistiche e c) tipo di mancata fornitura della risposta.
5. I criteri inclusivi saranno applicati in modo da garantire nel tempo, almeno parzialmente, la rotazione delle indagini e delle tipologie di dati da sottoporre alla procedura di accertamento.

### **Criteri generali di selezione**

Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 3, comma 74 della Legge Finanziaria 2008, la selezione annuale verrà effettuata sulla base dei criteri riportati nel seguito.

#### *a) Caratteristiche dell'indagine*

1. Grado di rilevanza e finalità dell'indagine, valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne impongano l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistema statistico nazionale (Sistan).

2. Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta in relazione alla tecnica di indagine e al tipo di processo di produzione delle informazioni statistiche.
3. Dimensione del fenomeno della mancata risposta totale nelle precedenti occasioni di indagine (per le indagini periodiche) e in particolare della sua rilevanza sulla qualità delle stime prodotte.

*b) Caratteristiche delle unità statistiche*

1. Tipologia di unità statistica di riferimento: individui, famiglie, imprese, istituzioni, altra.
2. Dimensione e altri caratteri strutturali delle unità di rilevazione.

*c) Caratteristiche delle mancate risposte*

1. Reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste. Tale criterio potrà trovare applicazione con riferimento alle indagini periodiche.

\* \* \* \*

Una volta selezionate le indagini e le tipologie di dati sulla base dei precedenti criteri (che possono determinare per ciascuna indagine una o più sottopopolazioni o sottocampioni di unità statistiche a seconda del tipo di rilevazione), si ritiene opportuno avere comunque la possibilità di applicare la procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta su unità statistiche selezionate attraverso *criteri probabilistici*.

Ad esempio, avendo selezionato una determinata indagine sulle imprese, può essere opportuno stabilire che l'avvio della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta sia effettuato sulla totalità delle grandi imprese, su un campione del 30% delle imprese di media dimensione e su un campione del 5% delle piccole imprese.

Allo scopo di individuare un approccio efficace, trasparente, sostenibile da un punto di vista finanziario e organizzativo e soprattutto coerente con la normativa vigente, si propongono di seguito due modalità di determinazione delle unità da sottoporre ad accertamento e al successivo avvio della procedura sanzionatoria.

1. *Accertamento sul totale delle unità appartenenti a specifiche sottopopolazioni per le quali vi sia mancata fornitura dei dati e avvio della procedura sanzionatoria nei confronti di tutte quelle per le quali si configura violazione dell'obbligo di risposta. (Selezione non probabilistica)*
2. *Accertamento su un campione di ampiezza predeterminata di unità per le quali vi sia mancata fornitura dei dati (eventualmente appartenenti a specifiche sottopopolazioni) e avvio della procedura sanzionatoria nei confronti di tutte quelle per le quali si configura violazione dell'obbligo di risposta (Controllo a campione)*

La combinazione di queste due modalità consente di garantire la sostenibilità finanziaria e organizzativa delle operazioni relative all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni, senza escludere a priori nessuna tipologia di dati.

Dalla discussione è emerso che;

1. Da un punto di vista giuridico, è opportuno un approfondimento circa la conformità all'art. 3, comma 74 della Legge Finanziaria 2008 del criterio della selezione attraverso il criterio probabilistico.
2. Da un punto di vista organizzativo, solamente un coinvolgimento equilibrato dei diversi soggetti del SISTAN e la possibilità di procedere alla selezione probabilistica delle unità consentono, tenuto conto dei precedenti criteri di selezione, di non escludere a priori dalla procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta nessuna tipologia di dati.